



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 241/90 e ss.mm. ii.;

VISTA la Legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO il D.P.R. 445/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale;

VISTO il Codice della Privacy così come novellato dal D.Lgs. 101/18;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze(GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle “Modalità e termini di presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 60, e, in particolare, l’articolo 10, concernente le graduatorie di istituto di I fascia;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 6 maggio 2022 n. 112, con la quale il Ministro dell’istruzione disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO l’art. 8, comma n. 5, dell’O.M. 6 maggio 2022, n. 112 con il quale si prevede che gli Uffici Scolastici territoriali possano procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti all’inserimento nelle GPS di competenza anche attraverso delega a scuole polo su specifiche classi di concorso;

VISTO i propri atti prot. n. 5254 del 13.06.2022 e prot. n. 6825 del 25/7/22 con i quali si è proceduto ad individuare le scuole per la valutazione delle domande del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo;

VISTO il proprio provvedimento prot. 7114 dell’ 1/08/2022 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di L’Aquila di 1 e 2 fascia –posto comune e sostegno- del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I° e II° grado e del personale educativo di cui all’O.M.. 112/2022, valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

TEIC84400L - A1EA4ED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010196 - 29/08/2022 - VII.1 - E



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

VISTE le istanze di riesame pervenute ai sensi dell'articolo 4 del predetto provvedimento di pubblicazione;

ESAMINATE le suddette istanze;

VISTI i decreti di esclusione disposti dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche delegate nei confronti degli aspiranti, da intendersi qui richiamati integralmente, sia nelle motivazioni che negli esiti delle esclusioni ivi disposte;

VISTI i decreti di esclusione disposti da questo Ufficio nell'ultima fase della valutazione delle GPS, una volta ritirata la delega alle Scuole;

DATO ATTO che l'art. 6, comma 4, dell'OM 112/2022 e l'art. 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020, dispongono che "gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie";

DATO ATTO che l'art. 8, comma 7, dell'OM 112/2022 dispone che "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate" con tutte le conseguenze di cui ai successivi commi 8-10

VISTO l'art. 9 dell'O.M. 6 maggio 2022, n. 112 che prevede la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze a cura del Dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale;

DISPONE

Art 1) Per quanto citato in premessa sono pubblicate, sul sito dello scrivente ufficio (<http://www.csateramo.it/>) le graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Teramo di 1 e 2 fascia –posto comune e sostegno- del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I° e II° grado e del personale educativo di cui all'O.M. 6 maggio 2022, n. 112, valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto, sono distinti per ordine di scuola.

Art. 2) Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione si riserva, ai sensi della Legge 241/1990, la possibilità di intervenire in autotutela qualora ciò dovesse rendersi necessario.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

Art. 3) Le stampe pubblicate non contengono alcun dato personale e sensibile che concorre alla costituzione delle stesse ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, coordinato con il decreto legislativo n. 101 del 2018, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE

Massimiliano Nardocci

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Ai D.S. della Provincia
Alle OO.SS. della Provincia
Al Sito

